



Bruxelles, 21.3.2018
COM(2018) 151 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Raccomandazione di

decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la modifica dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e la conclusione di un protocollo con il Regno del Marocco

ALLEGATO

Direttive di negoziato

I negoziati hanno come obiettivo la modifica dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra le Comunità europee e il Regno del Marocco e la conclusione di un protocollo connesso a detto accordo, in linea con il regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca e con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

Al fine di promuovere una pesca sostenibile e responsabile e contribuire alla rigorosa osservanza del diritto internazionale, con benefici reciproci per l'UE e il Marocco mediante il nuovo protocollo, i negoziati della Commissione mireranno a:

- consentire l'accesso alle acque di cui all'accordo e al protocollo attualmente in vigore, nonché alle acque adiacenti al territorio non autonomo del Sahara occidentale, e fornire le autorizzazioni necessarie per l'esercizio della pesca in tali acque ai pescherecci della flotta dell'UE adibiti alla pesca di piccoli pelagici, specie demersali e specie altamente migratorie, mantenendo così, tra l'altro, la rete di accordi di partenariato per una pesca sostenibile a disposizione degli operatori dell'UE;
- sostenere gli sforzi del Segretariato generale delle Nazioni Unite nel trovare una soluzione che consenta l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, nel rispetto dei principi e dei fini della Carta delle Nazioni Unite;
- tener conto dei migliori pareri scientifici disponibili e dei piani di gestione pertinenti adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) competenti, al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e di promuovere la governance degli oceani su scala internazionale. Le attività di pesca dovrebbero essere rivolte esclusivamente alle risorse disponibili, tenendo conto della capacità di pesca della flotta locale e riservando nel contempo particolare attenzione alla natura transzonale o altamente migratoria degli stock interessati;
- ottenere una quota appropriata delle risorse di pesca eccedentarie, pienamente commisurata agli interessi delle flotte dell'UE, qualora le risorse in questione interessino anche altre flotte straniere, nonché l'applicazione delle stesse condizioni tecniche a tutte le flotte straniere;
- garantire che l'accesso alle attività di pesca sia basato sulle operazioni della flotta dell'UE nella regione, alla luce delle valutazioni scientifiche migliori e più aggiornate di cui si dispone;
- stabilire un dialogo volto a rafforzare la politica settoriale al fine di incoraggiare l'attuazione di una politica della pesca responsabile che tenga conto degli obiettivi di sviluppo del paese, segnatamente in materia di governance della pesca, lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, controllo, monitoraggio e sorveglianza delle attività di pesca e consulenza scientifica, e promuovere la creazione di posti di lavoro, contribuendo, tra l'altro, ad affrontare le cause dell'emigrazione;
- includere una clausola riguardante le conseguenze di un'eventuale violazione dei diritti umani e dei principi democratici;

- includere una clausola che preveda l'accesso preferenziale della flotta dell'UE alle risorse eccedentarie e l'applicazione delle medesime condizioni tecniche a tutte le flotte straniere;
- introdurre meccanismi adeguati affinché la Commissione sia sufficientemente informata e coinvolta nella distribuzione geografica e sociale dei benefici socioeconomici derivanti dall'accordo e dal protocollo e possa così garantire che la popolazione interessata tragga vantaggio da entrambi;
- includere una clausola di revisione che permetta di tener conto di una soluzione politica reciprocamente accettabile che porti all'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, nel rispetto dei principi e dei fini della Carta delle Nazioni Unite.

Inoltre:

- al momento della firma, la Commissione valuterà le potenziali implicazioni dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo ai fini di uno sviluppo sostenibile, riferendosi in particolare ai benefici arrecati alla popolazione coinvolta e allo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati;
- la Commissione dovrebbe garantire che, al momento della sua proposta relativa alla firma e alla conclusione, la popolazione interessata dall'accordo sia stata adeguatamente coinvolta;
- al fine di evitare l'interruzione delle attività di pesca, il nuovo protocollo dovrebbe includere una clausola che preveda la possibilità di applicarlo in via provvisoria.

In particolare, il protocollo dovrebbe definire:

- le possibilità di pesca, per categoria, che saranno assegnate ai pescherecci dell'Unione europea,
- la contropartita finanziaria e le relative modalità di pagamento, nonché
- i meccanismi che consentiranno di attuare efficacemente il sostegno settoriale e di garantirne il regolare monitoraggio.